

**GUIDA AL DEPOSITO E ALLA REGISTRAZIONE DELLE
OPERE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE
OPERE PROTETTE (R.P.G.)**

(A cura di Barbara Limonta e Giulia Scacco)

INDICE

Introduzione	pag. 3
Efficacia della registrazione	pag. 4
Modalità dei deposito delle opere	pag. 5
Deposito opere a stampa	pag. 6
Deposito riviste e giornali	pag. 7
Deposito di opere musicali o di pubblico spettacolo	pag. 7
Deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura	pag. 8
Deposito di disegni e modelli industriali	pag. 8
Deposito di progetti di lavori dell'ingegneria	pag. 8
Deposito degli atti di cessioni dei diritti	pag. 9

Introduzione

Attualmente il Registro Pubblico delle Opere Protette, di cui all'art. 103 della legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633, è tenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali al quale, in seguito al Dlgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono state trasferite le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di Diritto d'Autore¹.

Il Registro, nel quale vengono annotate le opere e gli atti tutelati dalla L. n. 633/1941 e sottoposti alle formalità del deposito, si compone di 4 parti:

a) Parte I, dedicata alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, contemplate nel titolo primo della legge; **b) Parte II**, dedicata alle opere indicate nel titolo secondo della legge; **c) Parte III**, dedicata alle opere straniere da sottoporsi a determinate formalità ai sensi dell'art.

188 L. n. 633/1941. L'applicazione delle disposizioni del secondo comma dell'art. 186 e di quelle degli artt. 187, 188 è stata sospesa con D.L. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, convertito in legge 17 aprile 1956, n. 561.

d) Parte IV, dedicata alle registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti d'autore e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.

¹ Art. 52 comma 2 Dlgs. 300/1999.

Efficacia della registrazione

Nell'art. 103 terzo comma della L. 633/1941 viene utilizzata l'espressione "obbligo del deposito": ciò lascia presupporre la volontà del legislatore di fare del deposito un adempimento formale e quindi obbligatorio.

Il deposito e la registrazione non sono atti costitutivi di diritti d'autore in quanto il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale espressione del lavoro intellettuale².

L'omissione del deposito, ai sensi dell'art. 106 della L. n. 633/1941, non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore perché le formalità del deposito e della registrazione svolgono solamente una funzione amministrativa di pubblicità notizia, priva di effetti costitutivi.

La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, quindi gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Lo scopo principale del deposito delle opere dell'ingegno è di consentire all'autore dell'opera di poter tutelare i propri diritti, preconstituendosi una prova circa l'avvenuta pubblicazione della stessa e la paternità dell'opera.

² Art. 6 Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Modalità di deposito delle opere

A norma dell'art. 31 del R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 - **Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 633/1941, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (r.e.)** - coloro che sono interessati alla registrazione di un'opera nel R.P.G. possono effettuare il deposito nei modi seguenti:

- Presentare, presso il *Servizio III -Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.*
c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - V.le Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma
nei giorni: *Lun-Mar-Merc-Gio-Ven* dalle ore 9 alle ore 13.15 e dalle ore 14 alle ore 15.30,
un esemplare dell'opera accompagnato da due dichiarazioni redatte in duplice originale, con le modalità in seguito specificate:

- spedire via posta al seguente indirizzo:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.
Servizio III – Archivio
Via Dei Laterani, 28 - Palazzina E (ultima a destra) – 00184 Roma
Tel/Fax . 06 77250984 – Referente Sig. Nicola Pagano
un esemplare dell'opera accompagnato da due dichiarazioni redatte in duplice originale, con le modalità in seguito specificate:

L'art. 34 r.e. del Regolamento stabilisce che le dichiarazioni che accompagnano l'esemplare devono contenere indicazioni che si differenziano per le particolari categorie di opere, ma che tali indicazioni **non posso essere difformi** da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui si riferiscono.

A norma dell'art. 35 del suddetto Regolamento il deposito deve essere eseguito nel termine di **90** giorni dalla pubblicazione dell'opera o della messa in commercio del prodotto. Per le opere di pubblico spettacolo il termine è ridotto a **60** giorni dalla prima rappresentazione, proiezione, esecuzione o divulgazione.

Il deposito spetta a colui che ha provveduto alla pubblicazione, rappresentazione o pubblica esecuzione, oppure a chi abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta. Pertanto, l'onere del deposito spetta all'autore o all'avente causa, qualora nel momento della messa in commercio degli esemplari non sia stato concluso alcun contratto di edizione; nel caso in cui, invece, sia vigente un contratto di edizione, il deposito spetta all'editore.

Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d'iscrizione si ritengono concluse con l'**atto formale della registrazione cartacea**, ovvero con la **trascrizione** sul Registro Pubblico Generale delle opere protette delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni. La registrazione avviene in **ordine cronologico**, rispettando la data del deposito delle opere, o, se inviate per posta, del loro arrivo presso l'Ufficio. Il numero di registro attribuito ad ogni opera iscritta nel Registro viene apposto sull'opera e su entrambe le dichiarazioni, sul retro delle quali è certificata l'avvenuta registrazione al numero e alla data riportati.

Il provvedimento conclusivo è adottato dal Dirigente dell'Ufficio per il Diritto d'Autore e ne viene data comunicazione al soggetto che ha richiesto la registrazione, attraverso l'**invio di una delle due dichiarazioni**. Gli effetti del provvedimento di iscrizione decorrono dalla **data di registrazione** che poi coincide, di regola, con quella del deposito.

Di seguito sono riportate le indicazioni per depositare i diversi tipi di opera.

Deposito opera a stampa

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) un esemplare dell'opera pubblicata per le stampe;
- 2) due moduli "Dichiarazione Opera a stampa" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo www.librari.beniculturali.it (link "Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E." Modulistica RPG), compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

A norma dell'art. 33 r.e. le opere a stampa **non sono ammesse** se non portano impresso il nome ed il cognome dell'autore, il titolo dell'opera, il nome dello stabilimento tipografico e l'anno di pubblicazione. Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare, devono essere impressi il nome e il cognome del traduttore, il titolo dell'opera e l'indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione. Inoltre, le opere anonime, o pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impressa l'indicazione della casa editrice.

Ulteriori indicazioni:

* Opere Anonime: Se l'autore è anonimo deve essere chiaramente indicato sull'opera; non è sufficiente non riportare il nome dell'autore.

* Autori vari con curatore, coordinatore e/o direttore: A norma dell'art. 7 L. n. 633/1941 si considera autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, quindi, nel caso di autori molteplici è sufficiente indicare in dichiarazione il nome e cognome del curatore/direttore/coordinatore.

* Opere tradotte: Ai fini dell'inserimento dell'opera con titolo originale in lingua che utilizza caratteri diversi da quelli dell'alfabeto latino nella banca dati informatica, si richiede che in dichiarazione venga riportata la traslitterazione in caratteri latini.

* Deposito di un solo saggio/poesia/articolo contenuto in un'opera più ampia: In questo caso deve essere specificato anche il titolo dell'opera che lo/la contiene e la/e pagina/e in cui si trova. Esempio: "Natale" in "Raccolta di poesie natalizie" da pag...a pag...

* Le raccolte di saggi/racconti tradotti devono riportare il titolo originale di ogni singolo saggio, nonché il nome del traduttore.

* Qualora l'opera sia ispirata o tratta da un'altra opera è necessario indicarlo.

* Deposito di soggetti cinematografici e sceneggiature: Il editore/dichiarante indicati nei moduli devono essere riportati sull'opera in quanto titolare dei diritti di utilizzazione (copyright).

Deposito di riviste e giornali

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) almeno un numero ogni anno della rivista o del giornale;
- 2) due moduli "Deposito Riviste e Giornali" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo www.librari.beniculturali.it (link "Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E." Modulistica RPG), compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

A norma dell'art. 34 r.e. le dichiarazioni che accompagnano l'esemplare devono riportare:

Titolo, carattere e periodicità della pubblicazione; nome, cognome, nazionalità e domicilio del direttore, editore e stampatore; luogo di pubblicazione; nome, cognome e domicilio di chi effettua il deposito.

Ulteriori indicazioni:

* In merito alle riviste e giornali o alle opere a stampa, regolarmente iscritte presso il Tribunale e realizzate on line, pervengono all'Ufficio richieste di registrazione che riportano alla voce "Stampatore" l'Internet Service Provider (ISP) nel quale è fisicamente residente il server che contiene e permette il funzionamento del sito; in tal caso viene indicato il nome (o la ragione sociale) e il domicilio (o la sede legale) di tale società, sia se di proprietà della stessa, sia se rimanga nella completa disponibilità del committente.

Deposito di opere musicali o di pubblico spettacolo

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) un esemplare dell'opera non pubblicata per le stampe, anche manoscritta;
- 2) due moduli "Deposito opere musicali o di pubblico spettacolo" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo www.librari.beniculturali.it (link "Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E." Modulistica RPG), compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

* A norma dell'art. 34, comma 3, r.e. si considerano requisiti indispensabili la data e il luogo di prima pubblica rappresentazione o esecuzione. Si accetta il deposito solo se l'opera non è stata pubblicata per le stampe. In caso contrario siamo in presenza di un deposito di opera a stampa.

***Deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, disegni ed opere dell'architettura***

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) una riproduzione fotografica dell'opera atta ad individuarla;
- 2) due moduli "Deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo www.librari.beniculturali.it (link "Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E." Modulistica RPG), compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Si accettano nello stesso modulo fino a 5 modelli o disegni della stessa tipologia.
Indicare la data e il luogo di produzione o di messa in commercio.

Deposito di disegni e modelli industriali

E' necessario presentare all'Ufficio:

- 1) una riproduzione fotografica dell'opera atta ad individuarla;
- 2) due moduli "Deposito di disegni e modelli industriali" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo www.librari.beniculturali.it (link "Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E." Modulistica RPG), compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

Indicare in dichiarazione se l'opera è stata depositata presso l'Ufficio Brevetti.
Si accettano nello stesso modulo fino a 5 modelli o disegni della stessa tipologia.
Indicare la data e il luogo di produzione o di messa in commercio.

Deposito di progetti di lavori dell'ingegneria

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché:

- b) una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso;
- 2) due moduli “Fac-simile Domanda di deposito di opere ingegneria” reperibili presso l’Ufficio stesso o all’indirizzo www.librari.beniculturali.it (link “Servizio III Diritto d’Autore e Vigilanza S.I.A.E.” Modulistica RPG), compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge;
- 3) ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 34,00 a favore dell’ Ufficio delle Entrate – Roma 2 – c/c n. 668004.

Deposito di cessioni dei diritti

E’ necessario depositare presso il Servizio:

- 1) copia autentica dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme; 2) copia del deposito dell’opera, avvenuto presso l’Ufficio per il Diritto d’Autore in precedenza o contestualmente al deposito della cessione stessa;
- 2) due moduli “Fac-simile Domanda di Deposito cessioni” reperibili presso l’Ufficio stesso o all’indirizzo www.librari.beniculturali.it (link “Servizio III Diritto d’Autore e Vigilanza S.I.A.E.” Modulistica RPG), compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge;
- 3) ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 81,00 a favore dell’Ufficio delle Entrate – Roma 2 – c/c n. 668004.

Per qualsiasi altro chiarimento si può consultare il sito www.librari.beniculturali.it (link “Servizio III Diritto d’Autore e Vigilanza S.I.A.E.”)